



DELIBERAZIONE DI GIUNTA CAMERALE N. 161 DEL 15/12/2014

Oggetto: Procedura formalizzata per l'accesso agli atti ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 2011 n.156 relativa ai dati consegnati ai fini del rinnovo del Consiglio Camerale – Approvazione disciplinare.

Il Presidente, nell'introdurre l'argomento, riferisce che nella mattinata odierna ha ricevuto da parte del componente Russo una mail, indirizzata anche al Segretario Generale -copia della quale viene consegnata ai presenti- con la quale fa presente che non potendo per sopraggiunti improrogabili impegni di lavoro prendere parte alla riunione della Giunta chiede: *"Con la presente chiedo per quanto riguarda il punto della discussione che vengano tenute in debita considerazione le osservazioni allegate alla presente"*, che però non sono sue osservazioni ma si tratta di allegati relativi a corrispondenza intercorsa fra altre persone terze, sulle quali evidentemente si presume che siano state da egli stesso lette e condivise.

Il Presidente, quindi, dovendosi momentaneamente allontanare, invita il Vicepresidente vicario ing. Iavarone ad assumere la presidenza.

Si dà atto che il Presidente si allontana.

L'ing. Iavarone illustra la proposta di delibera che di seguito si riporta.

Vista la Legge n.580/93 recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", come modificata dal Decreto Legislativo n.23/10;

vista la Deliberazione del Consiglio Camerale n. 2 del 27 maggio 2010 nella quale sono stati eletti i componenti della Giunta camerale;

visto il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con Deliberazione di Giunta n. 52 del 21 maggio 2001;

visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Visto l'articolo 10, comma 3, della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 23/2010, che recita: "Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definisce i criteri generali per la ripartizione dei consiglieri di cui al comma 2, sulla base della



classificazione ISTAT delle attività economiche e tenendo conto del numero delle imprese, dell'indice di occupazione, e del valore aggiunto di ogni settore, nonchè dell'ammontare del diritto annuale versato, ai sensi dell'articolo 18, ad ogni singola camera di commercio dalle imprese di ogni settore. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”;

Richiamato l'articolo 12, comma 4, della legge n. 580/1993, come modificata dal D.lgs. n. 23/2010, che recita: “Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonchè al comma 1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi, ai criteri e alle modalità relativi alla procedura di designazione dei componenti il consiglio, nonchè all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse modalità sono apportate le successive modifiche”;

Visti i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 nn. 155 e 156 recanti, rispettivamente, “Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23” e “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23”;

Considerato che il 4 maggio 2015 scadrà il Consiglio di questa Camera di Commercio e che, pertanto, occorre avviare, ai sensi della normativa vigente, le relative procedure di rinnovo, centottanta giorni prima della scadenza, e quindi il 5 novembre 2014, “pubblicando apposito avviso sull'albo camerale e sul sito internet istituzionale e dandone contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale” (articolo 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156);

Accertato che l'approvazione della presente procedura formalizzata non è attribuita dalla legge e dallo Statuto della Camera di commercio di Napoli al Consiglio camerale; tra le modifiche apportate dal d.lgs. n. 23/2010 si segnala quella relativa alla potestà regolamentare. Il nuovo art. 3 della legge n. 580/1993 riconosce infatti tale potestà, oltre a quella statutaria, in capo alla Camera di commercio. E' lo statuto la sede per la relativa disciplina, a partire dalla ripartizione tra consiglio e giunta.

Si segnala che, in base al comma 6 dell'articolo 14 della legge n. 580/1993 secondo cui “la giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio camerale”, se lo



statuto non prevede espressamente la competenza del consiglio si considera che la competenza ad emanare un regolamento sia della giunta;

Richiamato l'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 "Trattamento dei dati per le procedure di designazione dei componenti i consigli delle camere di commercio", che al comma 7 recita: "L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2 comma 4 e all'articolo 3 comma 3 è regolata da una apposita procedura formalizzata, da parte della camera di commercio";

Vista la nota del Ministero per lo Sviluppo Economico prot. n. 183847 del 04.10.2011 recante "decreti del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 155 e n. 156, di attuazione degli articoli 10 e 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 recante Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio", nella quale si legge, tra l'altro: "[...] sottolineando la necessità di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori, si ritiene utile evidenziare che i controlli a campione trovano giustificazione, anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, oltre che nelle necessità legate a richieste provenienti da organi giudiziari, esclusivamente in esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di ricostituzione del consiglio camerale. [...]". La circolare prosegue sottolineando che i: "[...] controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze possano e debbano essere evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento [...]";

Richiamata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 00563639 del 5.3.2011, punto 1) recante "Verifiche degli elenchi trasmessi dalle Organizzazioni di categoria";

Richiamata la nota del Ministero per lo Sviluppo Economico prot. n. 0081790 del 16.05.2013 recante "Rinnovo Consiglio camerale – Quesito sull'accesso agli atti";

Richiamata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0098348 del 12.6.2013 punto 1) recante "Libertà di individuazione del settore nel cui elenco includere un'impresa. Verifiche degli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali per quanto concerne codice ATECO e qualifica artigiana e cooperativa";

Richiamata la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 39517 del 07.03.2014 in merito alla quantificazione della quota associativa con la quale si evidenzia che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione



della quota di adesione annuale, dall'altro, al fine di evitare effetti moltiplicativi sul numero delle imprese associate in tempo utile al solo fine di partecipare al procedimento di rinnovo dei consigli camerali, è necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero rapporto associativo con diritti e doveri connessi allo status di socio come previsto dai rispettivi statuti.

A tal fine nell'evidenziare che certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore.

Tale scostamento può ragionevolmente intendersi "palesemente e drasticamente sproporzionato" qualora l'importo della quota associativa si discosti, negativamente, dal valore medio per un importo che potrebbe essere stabilito dall'organo giuntale.

Visto il D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) che, in particolare, all'art. 71, comma 1, recita: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47";

Premesso che le organizzazioni imprenditoriali, al fine di partecipare al procedimento di ricostituzione del consiglio devono presentare dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e redatte obbligatoriamente secondo gli allegati schemi al decreto 4 agosto 2001, n. 156;

Evidenziato in particolare che la dichiarazione redatta secondo l'allegato A) al decreto, contiene le informazioni relative alla propria attività e natura, il numero delle imprese iscritte, il numero degli occupati delle medesime imprese e che la dichiarazione, stilata secondo l'allegato B) contiene l'elenco delle imprese associate;

Rilevato che il decreto 4 agosto 2011, n. 156 indica, inoltre, quale responsabile del procedimento il segretario generale della camera di commercio, il quale può, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuare il responsabile del procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della camera di commercio stessa;

Ravvisato che la procedura di costituzione del consiglio camerale si fonda esclusivamente su dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e, pur non volendo far venire meno l'effetto della semplificazione proprio di tale



strumento, si ritiene necessario ricordare che in relazione al principio generale sancito dalla legge n. 241/1990 è necessario che il responsabile del procedimento effettui una verifica sulla veridicità dei dati e della documentazione trasmessa. Verifica dovuta ancora maggiormente nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità della medesima dichiarazione (art. 71 del D.P.R. n. 445/2000);

Sottolineato che il disposto dell'articolo 71 sopra richiamato consente all'amministrazione procedente di effettuare tali controlli anche a campione; a tal proposito si rende necessario individuare un campione statisticamente significativo sul quale effettuare i controlli. Mentre l'esito positivo dei controlli sul campione consente di validare il dato complessivo l'emergenza di discordanze, non potendosi automaticamente proiettare le stesse in termini di rettifiche al complesso di dati dichiarati in modo proporzionale alle discordanze emerse nel campione esaminato, si renderà necessario ampliare il medesimo campione fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati, se ne sussistono i presupposti;

Ritenuto necessario evidenziare che il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato nelle sopra richiamate note che le camere di commercio nello svolgimento dell'attività istruttoria, propedeutica alla trasmissione della documentazione al Presidente della regione competente, deve effettuare, attraverso l'attuale procedura informatica, il controllo sugli elenchi presentati dalle organizzazioni, al fine di verificare la presenza dei requisiti necessari con riferimento allo specifico settore per il quale la stessa organizzazione intende concorrere e completando gli elenchi stessi del dato del diritto annuale versato dalle imprese. Qualora in base ai controlli effettuati le camere di commercio riscontrino delle irregolarità (non iscrizione della impresa nel registro delle imprese, non corrispondenza del codice ATECO al settore per il quale l'organizzazione intende partecipare ecc.) dovranno comunicare all'organizzazione di categoria interessata tali discordanze per consentire alla medesima associazione, entro il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011, la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate, che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività. La camera di commercio comunicherà, quindi, alla Regione il dato complessivo relativo al numero delle imprese associate, al netto di quelle per le quali non è stato possibile la regolarizzazione, e il dato complessivo relativo al diritto annuale complessivamente versato dalle medesime imprese;

Richiamata l'attenzione sul fatto che le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del calcolo della propria rappresentatività le imprese, le sedi secondarie e le unità locali operanti nella singola circoscrizione territoriale della singola camera di commercio che risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative, purchè tutte quelle a tal fine considerate, operino nel settore relativo al seggio per cui le organizzazioni intendono concorrere e purchè le



imprese risultino regolarmente iscritte, a norma di statuto, all'organizzazione stessa e abbiano pagato, nell'ultimo biennio, almeno una quota di adesione;

Ritenuto necessario chiarire che, al fine di garantire un controllo efficace ed efficiente, sarà necessario in alcuni casi sacrificare la garanzia del rispetto del termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2011; tale termine, a parere del Ministero dello Sviluppo Economico, ha natura ordinatoria, in quanto il mancato rispetto dello stesso non comporta alcun effetto di decadenza sull'azione della camera di commercio. Resta inteso che la camera è tenuta a provvedere, entro il termine indicato, alla trasmissione degli atti alla Regione, ma nel caso in cui il rispetto di tale termine possa recare pregiudizio allo svolgimento efficace ed efficiente dell'attività di controllo da parte della camera di commercio, sarà necessario contemperare la garanzia del rispetto del termine con i principi di correttezza, affidabilità dell'accertamento. In tal caso la camera di commercio, dando comunicazione all'Autorità regionale dei motivi del ritardo, proseguirà lo svolgimento dei controlli necessari indicando alla stessa Autorità il termine entro il quale provvederà alla trasmissione, termine che dovrà essere individuato in modo congruo rispetto alle esigenze istruttorie evidenziate;

Rilevato che l'articolo 5 del decreto n. 156/2011 attribuisce al responsabile del procedimento il compito di:

1. ricevere le dichiarazioni di rappresentatività;
2. valutare il rispetto dei termini di presentazione;
3. valutare la completezza delle informazioni documentate di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'allegato A). Si ritiene che la completezza deve riguardare la sussistenza documentata delle condizioni per essere ammessi al procedimento;
4. valutare se i dati e la documentazione trasmessi siano affetti da irregolarità; nel caso di irregolarità sanabili chiedere la regolarizzazione al legale rappresentante dell'organizzazione;
5. verificare se sussistono cause di esclusione dal procedimento.

Ritenuto opportuno evidenziare, al fine di chiarire i concetti di "irregolarità sanabile" e "irregolarità insanabile", richiamando quanto sopra espresso, che appaiono sanabili gli errori e/o omissioni formali rilevati nelle dichiarazioni e in relazione ai quali la camera di commercio richiede la regolarizzazione ovvero il completamento di quanto prodotto entro il termine perentorio di cui al comma 1 dell'articolo 5 del dm n. 156/2011. Al riguardo, occorre prendere in considerazione i principi di cui al D.P.R. n. 445/2000 sulla sanabilità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in particolare, il principio della sanabilità delle irregolarità formali, di derivazione UE, consente di attenuare il rigore delle prescrizioni formali di un atto che attengono a elementi non essenziali dello stesso (Cons. St. n. 6602/2009, n. 364/2004). Ciò comporta che in presenza di errori e/o omissioni relativi a requisiti formali non essenziali della documentazione presentata dal privato, l'amministrazione può chiedere a quest'ultimo la regolarizzazione ovvero il completamento di



quanto prodotto. Premesso quanto sopra e tenendo conto che il comma 1 dell'articolo 5 del d.m. n. 156/2010 prevede un meccanismo di regolarizzazione di dati e documentazione trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 del medesimo decreto entro un termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, si ritiene che possano essere considerati insanabili tutti gli elementi dichiarati che alterano in modo essenziale l'atto trasmesso e quindi con riferimento a dati e requisiti il cui possesso, necessari per la partecipazione al procedimento, non possono essere regolarizzati in quanto non posseduti dall'organizzazione. Appare, indubbio, infatti, che i requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento di rinnovo dei consigli devono essere posseduti sia dall'organizzazione che dai propri associati entro termini prescritti e non possono essere "regolarizzati" a posteriori;

Ritenuto necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Rilevato che l'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6 della legge n. 241/1990, può essere differito nei casi di cui al comma 4 del medesimo articolo 24 e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Precisato che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso va comunicata ai controinteressati.

Ritenuto necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stesso il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenuto conto di quanto sopra esposto il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del



consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento, con riferimento al concorso per l'assegnazione del singolo settore;

Evidenziato che una maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione; tale tutela va, altresì, garantita, a monte, attraverso una rigorosa applicazione del criterio di proporzionalità relativamente alla documentazione richiesta per i controlli (ad esempio evitando i controlli superflui quando l'assenza di controinteressati renda assente il rischio di dichiarazioni errate o false e renda comunque irrilevanti eventuali erronee dichiarazioni, chiedendo almeno inizialmente la documentazione probatoria per un campione rappresentativo e non per l'universo degli iscritti, ecc.) e circa le modalità di tale controllo che ben possono prevedere la semplice esibizione di tale documentazione probatoria e non il suo deposito, ovvero prevedere il suo deposito solo limitatamente al tempo necessario ad effettuare i relativi controlli, ferma restando la necessità di una verbalizzazione dell'esito dei controlli stessi.

Ritenuto necessario evidenziare che tale documentazione (salvi i casi di mera esibizione o di deposito previsto per un tempo limitato, per i quali si applica l'articolo 22, comma 6, della legge n. 241/1990) deve essere conservata in camera di commercio per tutta la durata del mandato del Consiglio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, essendo parte integrante del procedimento amministrativo in esame.

Ritenuto che tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione sono soggette al controllo formale al fine di appurarne la regolarità;

Ricordato che la normativa prevede la possibilità di effettuare controlli anche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;

Vista la necessità di procedere al controllo sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive presentate alla Camera di Commercio di Napoli, nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori;



Considerato che i controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Napoli sulle dichiarazioni sostitutive sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione di abusi in relazione alla procedura di assegnazione dei seggi nel Consiglio camerale;

Considerata pertanto la necessità, per le motivazioni su indicate, di effettuare controlli a campione per le verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura, e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse;

Si propone pertanto di adottare il disciplinare allegato alla presente Deliberazione completandolo nelle parti lasciate alla valutazione dell'organo deliberante e di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

Il Dirigente
Affari Generali e Programmazione
F.to: dott. Roberto Parisio

IL SEGRETARIO GENERALE

vista l'istruttoria, condivide la proposta e la sottopone alla Giunta.

Si dà atto che all'atto della votazione rientra il Presidente il quale, dopo ampio e approfondito dibattito mette ai voti la deliberazione con le modifiche e le integrazioni richieste.

LA GIUNTA CAMERALE

Dopo ampia discussione e preso atto degli interventi dei presenti anche sulla base della nota del MISE prot.n.39517 del 7.3.2014:

vista la relazione istruttoria e la proposta avanzata dal Dirigente dell'Area Affari Generali e Programmazione dott. Roberto Parisio condivisa dal Segretario Generale, ritiene di precisare i seguenti aspetti che andranno ad integrare i controlli puntuali di cui all'art.9 del disciplinare nel modo che segue:

- **art.9** comma 1., introduzione del capo "8) Qualora un'impresa risulti associata a più codici ATECO l'individuazione della correlazione tra uno dei codici ed il settore per il quale l'organizzazione concorre è rimessa alla volontà dell'Associazione. Qualora l'impresa non risulti associata a nessun codice ATECO, sarà necessario verificare attraverso un'analisi istruttoria da bilancio/oggetto sociale la citata correlazione ed in caso di obiettiva impossibilità quest'ultima va richiesta all'Associazione di appartenenza";

- **l'art.10**, comma 1., capo 2) viene così riformulato:

2) la regolarità del versamento della quota associativa in coerenza con le previsioni statutarie e deliberative di ciascuna associazione per l'anno di riferimento (almeno una quota associativa nel biennio 2012/2013).



In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, appare necessario richiamare l'attenzione sul fatto che deve trattarsi comunque di una quota effettiva di adesione e non di una quota meramente simbolica; la misura dell'impegno contributivo deve, quindi, esprimere una reale appartenenza organizzativa attraverso un vero e consapevole rapporto associativo.

il capo 3) è così completato:

"A tal fine nell'evidenziare che, certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali anche le quote superiori a tale importo "ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore". Tale scostamento può ragionevolmente intendersi "palesemente e drasticamente sproporzionato" qualora l'importo della quota associativa dell'impresa assuma un valore inferiore al 70% del valore medio su determinato."

presenti e votanti n. 7 componenti;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di adottare il disciplinare della procedura formalizzata ai sensi dell'articolo 7 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 per l'accesso ai dati consegnati a norma dell'articolo 2, comma 4 e dell'articolo 3, comma 3 del D.M. n. 156/2011 e per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 ai fini del rinnovo del Consiglio camerale, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo in considerazione dell'urgenza di adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Avv. Mario Esti

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Maurizio Maddaloni

IL V.PRESIDENTE VICARIO
F.to: Ing. Luigi Iavarone

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del [12/02/93](#)